

Salumi di tipo "comune": aggiornata la disciplina italiana

Cosa prevede il decreto ministeriale dell'8 agosto scorso

di Carlo Correra – Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Nuova ed aggiornata disciplina italiana per il comparto dei "salumi": dopo vent'anni dal decreto del 21 settembre 2005, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto dell'8 agosto 2025, rinnova e perfeziona i parametri di qualità dei più diffusi salumi italiani di "tipo comune" ovvero non dotati di riconoscimento Dop, Igp od altro simile.

Salumi di "tipo comune", dunque, ma garantiti dalla denominazione di vendita "legale" ovvero legata a parametri di qualità imposti per legge, in tal modo rientrando nella tutela della denominazione di vendita assicurata dal legislatore comunitario con il regolamento (UE) 1169/2011, articolo 17, paragrafo 1.

Le tipologie di salumi interessate sono quelle del:

- "prosciutto cotto" (articoli da 1 a 10) e con l'aggiunta delle nuove tipologie di "prosciutto cotto scelto" (articolo 8) e di "prosciutto cotto di alta qualità" (articolo 10);
- "prosciutto crudo stagionato" (articoli da 11 a 16);
- "salame" (articoli da 17 a 21);
- "culatello" (articoli da 22 a 28);
- "bresaola" (articoli da 29 a 35);
- "speck" (articoli da 36 a 44).

I parametri qualitativi

Per ognuna delle suelencate tipologie, il nuovo decreto minuziosamente dettaglia e prescrive:

- le materie prime da impiegare ovvero gli ingredienti, anche diversi dalle carni, impiegabili per ognuna delle tipologie di salumi;
- le tecniche di lavorazione da seguire per la produzione di ciascuna tipologia;
- le caratteristiche merceologiche e le proprietà organolettiche che il prodotto finito deve possedere per potersi avvalere della denominazione di vendita "legale" ovvero della denominazione di vendita di cui al decreto ministeriale in esame;
- le "modalità" di "imballaggio e non" prescritte per la messa in vendita di ciascuna tipologia dei "salumi" in questione;
- le "indicazioni facoltative" consentite per taluni salumi;
- le "modalità di presentazione" prescritte per talune tipologie.

È agevole, dunque, rilevare che siamo al cospetto di una disciplina a dir poco minuziosa per ciascuna tipologia dei "salumi" in esame e tanto con l'evidente finalità di prevenire ogni possibile "abuso di denominazione" ai danni del consumatore.

Le disposizioni comuni

Il decreto si conclude con il Capo VII (articoli da 45 a 51), contenente le "Disposizioni comuni".

Di tali disposizioni particolare attenzione merita l'articolo 47, norma dedicata alle sanzioni e che così dispone per i trasgressori del decreto in questione:

«Articolo 47

Sanzioni

L'uso delle denominazioni di vendita, in difformità dalle disposizioni del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 67 della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Si fa dunque rinvio alle sanzioni amministrative di cui al comma 67 dell'articolo 4 della legge 350/2003 del 24 dicembre 2003, che così testualmente stabilisce:

«Articolo 4

[omissis]

67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l'uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei prodotti da forno italiani in difformità dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 66 è punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei decreti di cui al comma 66 è sempre disposta, anche qualora non sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di cui al presente comma.

[omissis]»

È dunque prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 3.000 ad un massimo di 15.000 euro, peraltro con la premessa della ormai consueta "clausola di riserva penale" ovvero con la dicitura "Salve le norme penali", formula integrata questa volta dall'ulteriore riserva «e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari».

Questa formulazione ci autorizza a reputare la sanzione amministrativa prevista dalla legge 350/2003 come sanzione meramente residuale ovvero applicabile solo in caso di non sussistenza del reato e neppure dell'applicabilità delle norme generali in tema di violazione della disciplina dell'etichettatura e presentazione degli alimenti ovvero l'attuale disciplina di cui al regolamento (UE) 1169/2011 e relative sanzioni amministrative contenute nel decreto legislativo 231/2017.

Orbene, quanto alle norme penali (prevalenti rispetto a quelle amministrative), riteniamo che queste siano agevolmente desumibili, in primo luogo, dal Codice penale ovvero dalle disposizioni degli articoli 515 ("Frodi nell'esercizio del commercio"), 516 ("Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine") e 517 ("Vendita di prodotti industriali con segni mendaci" ovvero ingannevoli).

Reati, questi, peraltro tutti "aggravati" ai sensi dell'articolo 517 bis dello stesso Codice e quindi con l'aumento della pena ordinaria fino ad un terzo e questo proprio perché trattasi di alimenti vincolati a requisiti qualitativi fissati per legge: nel nostro caso, fissati dalla legge 350/2003 applicata ai "salumi" attraverso il decreto ministeriale qui in esame.

Sono dunque configurabili reati e tutti di natura delittuosa e, quindi, con previsioni sanzionatorie rigorose (reclusione e/o multa) accompagnate peraltro da pene "accessorie" di particolare afflizione per un'azienda alimentare, quali la sospensione e persino la revoca delle autorizzazioni o licenze e, pertanto, dell'attività aziendale per un periodo di tempo da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi ovvero la chiusura definitiva (vedi l'articolo 517-bis del Codice penale) nonché la "pubblicazione" della sentenza (vedi gli articoli 36 e 518 del Codice penale).

Passando, invece, agli illeciti amministrativi configurabili e le cui sanzioni vanno desunte dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 231/2017, va evidenziato non solo che la loro ampia previsione non lascia spazio – riteniamo – a casi di applicazione residuale delle sanzioni di cui al comma 67 dell'articolo 4 della sopra ricordata legge 350/2003, ma anche che queste sanzioni del decreto legislativo 231/2017 a loro volta cedono il passo, quando ne ricorrono gli estremi, a quelle di natura penale, essendo anch'esse accompagnate dalla ormai consueta "clausola di riserva penale".

I controlli

Il decreto ministeriale in esame si completa anche con una specifica disciplina dei "controlli" su questi salumi, rinviando (articolo 46) ad un ampio e dettagliato allegato di cui qui ci preme segnalare:

- in primo luogo, la preoccupazione di localizzare i controlli ufficiali presso l'azienda di produzione e/o confezionamento: «I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del corretto utilizzo delle denominazioni di vendita sono effettuati presso l'impianto di produzione e/o di confezionamento del prodotto»;
- in secondo luogo, si ribadisce il rigoroso rispetto delle regole per una corretta ed attendibile indagine di laboratorio sui prodotti: «Con riferimento alle caratteristiche e modalità di prelievo del campione da analizzare, le analisi vengono eseguite, con metodi accreditati, sui campioni preparati secondo le modalità riportate di seguito per ciascun prodotto. I campioni ottenuti devono essere confezionati sottovuoto e conservati in refrigerazione fino all'analisi»;
- seguono, infine, i "piani di campionamento" con alcune disposizioni comuni a tutte le tipologie di salumi ed altre, invece, con disposizioni aggiuntive e mirate su singoli prodotti.

Siamo dunque al cospetto di un'apprezzabile iniziativa di aggiornamento e di perfezionamento della tutela di alcuni dei prodotti più diffusi ed apprezzati – in Italia ed all'estero – nel settore dei "salumi".

Conclusioni

Resta a questo punto solo da augurarsi che il Legislatore italiano ed i Ministeri interessati vogliano proseguire tale opera di aggiornamento anche per altri e prestigiosi settori merceologici del panorama agroalimentare italiano, in particolare riportando ordine nel campo dell'individuazione delle autorità competenti e nel campo delle sanzioni, sia penali sia amministrative, aspetti attualmente regolati da una normativa troppo frastagliata e con complesse ed intricate applicazioni.